



Comune di Urago d'Oglio
Provincia di Brescia

Determina n. 221 del 14-08-2023

AREA TECNICA E MANUTENTIVA -

OGGETTO: PROCEDIMENTO DI S.U.A.P. IN VARIANTE AL P.G.T. VIGENTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL D.P.R. N. 160/2010 E S.M.I. E DELL'ART. 97 DELLA L.R. N.12/2005, PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GANDOLA BISCOTTI SPA. PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.). DEFINIZIONE DEL PERCORSO METODOLOGICO PROCEDURALE, INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE E DEGLI ENTI TERRITORIALMENTE INTERESSATI.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA E MANUTENTIVA

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali"
- lo statuto comunale, adottato con deliberazione di C.C. n. 5 del 27/01/2004 e successivamente modificato con deliberazione di C.C. n. 23 del 25/09/2010
- il regolamento comunale di contabilità approvato con deliberazione di C.C. n. 30 del 29/11/2018
- il regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.C. n. 95 del 21/12/2022
- il bilancio di previsione esercizio finanziario 2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 07 del 05-04-2023
- il P.E.G. provvisorio anno 2023 approvato con deliberazione di G.C. n. 03 del 11/01/2023.

Richiamati:

- l'art. 107 del T.U.E.L. e s.m.i.;
- il D.Lgs n. 118/2011;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 73, in data 26.10.2023, con la quale è stata attribuita la responsabilità dell'Area Tecnica al sottoscritto;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 23, in data 22.03.2023, con la quale è stata attribuita al sottoscritto, quale Responsabile dell'Area Tecnica, la nomina di Autorità Procedente del Procedimento di S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente in oggetto descritto;

L'AUTORITA' PROCEDENTE PER LA VAS

PREMESSO CHE:

- il Comune di Urago d'Oglio è dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.), approvato ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 11 marzo 2005 - n. 12 e s.m.i., con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 14 aprile 2009, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi n. 21 del 26 maggio 2010 ai fini dell'efficacia dello stesso;
- da ultimo è stata approvata Variante al Piano delle Regole, al Piano dei Servizi e al Documento di Piano, finalizzata all'approvazione del progetto del nuovo Centro di Raccolta/Isola Ecologica, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 26 luglio 2017, il cui avviso di deposito ed approvazione è stato pubblicato sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 50 del 13 dicembre 2017 ai fini dell'efficacia della stessa;

RICHIAMATO CHE:

- con istanza presentata in data 01/12/2022 – registrata al n. 9600 di protocollo generale, definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110 di protocollo generale, il Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), via Lavoro e Industria, in qualità di proprietaria degli immobili (sia dei fabbricati dove viene svolta l'attività produttiva esistente e sia del terreno dove si intende costruire il nuovo fabbricato), ha richiesto l'attivazione delle procedure di cui agli articoli 7 e 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. per l'ampliamento dell'attività produttiva già esistente, mediante la realizzazione di un nuovo fabbricato, adibito a magazzino, ad ovest del capannone esistente;
- in particolare, il comparto produttivo di proprietà dell'azienda suindicata è ubicato al confine tra il Comune di Rudiano e il Comune di Urago d'Oglio e, nello specifico, il capannone esistente, adibito alla produzione, si trova nel Comune di Rudiano, mentre il nuovo fabbricato destinato a magazzino è previsto nel Comune di Urago d'Oglio sull'area identificata catastalmente con i mappali 39, 272, 337 e 342 del Foglio n. 14, in quanto per motivi logistici la migliore possibilità di ampliamento è in lato ovest del fabbricato esistente;

PRESO ATTO CHE:

- la suddetta proposta progettuale presentata comporta variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d'Oglio, in quanto prevede l'edificazione di un nuovo fabbricato produttivo su area attualmente classificata dal vigente Piano delle Regole in "Ambito agricolo produttivo", disciplinata dall'articolo 4.14 delle NTA dello stesso Piano delle Regole;
- la stessa proposta presentata, come anzidetto da attuarsi mediante procedura di S.U.A.P. ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 160/2010 e s.m.i. in variante al P.G.T., ha infatti lo scopo di realizzare su un'area con destinazione agricola, avente superficie pari a mq 5.651 circa, un nuovo fabbricato produttivo di superficie coperta pari a mq 2.350, superficie lorda di mq 2.200, altezza interna di 10 m, da destinare allo stoccaggio delle materie prime biologiche, in ampliamento dell'attività produttiva esistente insediata sul Comune di Rudiano;

CONSIDERATO CHE:

- la variante al vigente P.G.T. è, pertanto, relativa all'edificazione in "ambito agricolo" di un fabbricato produttivo in ampliamento di una attività produttiva già insediata sul territorio (Azienda Gandola Biscotti S.p.A.);

- inoltre, per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), l'area suddetta oggetto di S.U.A.P. è ricompresa negli Ambiti Agricoli Strategici individuati dal P.T.C.P., con la conseguenza che la proposta in oggetto comporta di conseguenza anche una Variante al medesimo P.T.C.P.;

RICORDATO che:

- la legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e s.m.i., prevede all'articolo 5, comma 4, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i Comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero (...). I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale 12/2005;
- il P.T.C.P., approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e pubblicato sul BURL il 5 novembre 2014, disciplina all'articolo 75 gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico;
- l'articolo 18, comma 2, della legge regionale n. 12/2005 dispone che l'individuazione degli ambiti agricoli strategici di cui all'articolo 15, comma 4, ha efficacia prescrittiva e prevalente fino alla approvazione del P.G.T., mentre l'articolo 15, comma 5, della stessa legge dispone che tale individuazione ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei Comuni di apportarvi, in sede di redazione del Piano delle Regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale, con la precisazione che in tal caso per l'approvazione di detto Piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13;

CONSIDERATO, inoltre, ai fini della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) che:

- l'art. 4 della L.R. 12/2005, in attuazione della parte seconda del D.Lgs. 152/06, così come modificata dal D.Lgs. 4/2008 e della Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo, unitamente alla D.C.R. n. 8/351 del 13/3/2007, stabiliscono l'assoggettamento di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.), processo che comprende l'espletamento di una verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni, la valutazione del piano o del programma, del rapporto e degli esiti delle consultazioni, l'espressione di un parere motivato, l'informazione sulla decisione ed il monitoraggio;
- ai sensi della citata normativa, la V.A.S. è effettuata durante la fase preparatoria dei Piani e dei Programmi, in ogni caso prima della loro approvazione;
- nella Valutazione Ambientale Strategica, l'Ente competente valuta la sostenibilità ambientale secondo le indicazioni di cui agli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale con D.C.R. 13/03/2007 n. 8/351 e gli “ulteriori adempimenti di disciplina” approvati dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 6420 del 27/12/2007 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n.152/2006 stabilisce:
 1. all'articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
 2. all'articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione

del piano siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;

3. all'articolo 11, commi 4 e 5, che la V.A.S. viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni dell'art.12;
- l'area interessata dal S.U.A.P. in oggetto, si trova inoltre in Ambiti Agricoli Strategici del P.T.C.P. della Provincia di Brescia, per cui la valutazione di cui al citato articolo 6 - comma 3 - del D.Lgs. n.152/2006 deve essere eseguita congiuntamente con la Provincia di Brescia;
- trattandosi di un progetto S.U.A.P. in variante al P.G.T. e variante semplificata al P.T.C.P. vigenti, è necessario, oltre all'attivazione delle procedure previste dall'articolo 8 del D.P.R. n. 160/2010 e dell'articolo 97 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., procedere alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica V.A.S., o alla V.A.S., ai sensi dell'allegato "1r" alla D.G.R. n. 9/761 del 10/11/2010 in quanto rientra tra i casi soggetti alla V.A.S. ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla Circolare D.G. Territorio e Urbanistica n. 13071 del 14.12.2010 avente ad oggetto "L'applicazione della Valutazione ambientale di piani e programmi – VAS nel contesto comunale";

RILEVATO che:

- nel territorio comunale di Urago d'Oglio non sono presenti siti afferenti alla Rete Natura 2000, ma risulta presente una ZSC nel Comune di Pumenengo denominata "Boschetto di Cascina Campagna" (IT 2060014) che dista dal sito oggetto di S.U.A.P. circa 3.500 metri;
- con riferimento alla D.G.R. 4488/2021 del 16 novembre 2021 "*Armonizzazione e semplificazione dei procedimenti relativi all'applicazione della valutazione di incidenza per il recepimento delle linee guida nazionali oggetto dell'intesa sancita il 28 novembre 2019 tra il governo, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano*", il progetto di SUAP deve essere sottoposto al livello I (screening di incidenza) della Valutazione di Incidenza;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale in data 22/03/2023 – n. 23, con la quale, a seguito della presentazione dell'istanza di S.U.A.P. in variante al P.G.T. vigente, ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 160/2010 e s.m.i. e dell'articolo 97 della L.R. n.12/2005 e s.m.i., da parte della Società Gandola Biscotti Spa, la Giunta Comunale ha proceduto tra l'altro a:

1. avviare il relativo procedimento di S.U.A.P., dando atto che.
 - il progetto comporta variante al vigente Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) del Comune di Urago d'Oglio in quanto prevede l'edificazione di un nuovo fabbricato produttivo su area attualmente classificata dal vigente Piano delle Regole in "Ambito agricolo produttivo", disciplinata dall'articolo 4.14 delle NTA dello stesso Piano delle Regole;
 - per quanto concerne il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), la suddetta area oggetto di S.U.A.P. è ricompresa negli Ambiti Agricoli Strategici individuati dal P.T.C.P. e, pertanto, la proposta in oggetto comporta anche una Variante al medesimo P.T.C.P.;
 - la verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica e/o la valutazione ambientale strategica di cui al citato articolo 6 - comma 3 - del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., deve essere eseguita congiuntamente con la Provincia di Brescia;
2. riservare ad apposito successivo atto, l'avvio del procedimento relativo alla verifica di Valutazione Ambientale Strategica e la conseguente nomina dei soggetti competenti in materia ambientale, ai sensi di quanto stabilito con D.C.R. 13/03/2007 n. VIII/351 e indicato nella D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010;

3. dare atto che, stante la presenza di una ZSC nel Comune di Pumenengo “Boschetto di Cascina Campagna” (IT 2060014) che dista dal sito oggetto di S.U.A.P. circa 3.500 metri, ai sensi della D.G.R. 4488/2021 del 16 novembre 2021, il progetto deve essere sottoposto al livello I (screening di incidenza) della Valutazione di Incidenza;
4. nominare, quale Autorità Procedente, il Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica;
5. disporre di trasmettere la stessa deliberazione, unitamente all'istanza di S.U.A.P. prot. n. 9600 del 01/12/2022, definitivamente integrata in data 15/03/2023 al n. 2110, con il correlato progetto, alla Provincia di Brescia, ai fini della proposta di valutazione congiunta in ordine al percorso di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, trovandosi l'area oggetto di S.U.A.P. in Ambiti Agricoli Strategici del P.T.C.P.;

RILEVATO che:

- in esecuzione della suddetta deliberazione, di seguito, con lettera protocollo n. 2695 del 03/04/2023 è stata quindi richiesta alla Provincia di Brescia la verifica di assoggettabilità alla V.A.S. congiunta con la stessa Provincia, correlata alla variante al vigente P.G.T. nonché alla variante semplificata del P.T.C.P. relativa all'istanza di S.U.A.P. in oggetto, presentata dalla Società Gandola Biscotti Spa per l'ampliamento dell'attività produttiva già esistente;
- con successiva nota protocollo n. 2695 del 03/04/2023 è stato comunicato alla Provincia, ad integrazione della suddetta richiesta, che, quale Autorità competente del citato procedimento di valutazione congiunta in ordine al procedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, in caso di riscontro positivo della Provincia alla stessa richiesta, questa Amministrazione Comunale intende nominare l'Arch. Giovanni Piccitto, Responsabile del Settore Urbanistica e Suap del Comune di Palazzolo sull'Oglio, giusta autorizzazione rilasciata dal Comune di Palazzolo sull'Oglio prot. n. 6141 del 13/02/2023;
- con Atto Dirigenziale n. 1879/2023 del 22/06/2023, registrato in data 23/06/2023 al n. 5023 di protocollo comunale, avente ad oggetto “PROCEDIMENTO CONGIUNTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA DEL PROGETTO DI AMPLIAMENTO DELLA SEDE DELLA SOCIETÀ GANDOLA BISCOTTI S.P.A. CON REALIZZAZIONE DI UN NUOVO FABBRICATO IN UN LOTTO COLLOCATO A NORD DELL'INSEDIAMENTO ESISTENTE IN COMUNE DI RUDIANO”, la Provincia di Brescia ha espresso assenso al procedimento congiunto di valutazione ambientale strategica (V.A.S.), delle varianti al P.G.T. e al P.T.C.P. presupposte alla definizione del procedimento S.U.A.P. di cui trattasi;

DATO ATTO che con il suddetto Atto Dirigenziale n. 1879/2023 del 22/06/2023 della Provincia di Brescia con il quale viene espresso, in adesione a quanto richiesto dal Comune di Urago d'Oglio, assenso al procedimento congiunto di VAS, delle varianti al PGT e al PTCP presupposte alla definizione del procedimento di SUAP in oggetto, dopo aver richiamato che:

- con riferimento al D.Lgs. n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”, viene ricordato che lo stesso prevede:
 1. all'articolo 6, comma 2, l'effettuazione di una valutazione ambientale strategica (di seguito VAS) per i piani e programmi che sono elaborati, fra l'altro, per i settori della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, II bis, III e IV del decreto stesso;
 2. all'articolo 6, comma 3, che per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei medesimi, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

3. all'articolo 11, comma 3, che la fase di valutazione è effettuata anteriormente all'approvazione del piano e comunque durante la fase di predisposizione dello stesso ed è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano, siano presi in considerazione durante la sua elaborazione e prima della sua approvazione;
 4. all'articolo 11, commi 4 e 5, che la VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni e costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione del piano;
- con riferimento all'allegato 1c approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010, viene ricordato che:
- 1.1 le varianti al PTCP sono di norma assoggettate a VAS, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei requisiti seguenti, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità a VAS:
 - a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE così come specificati negli allegati II, III e IV del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.
 - b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
 - c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori;
 - 1.2 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la valutazione ambientale è necessaria, qualora l'autorità competente valuti che producono impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'art. 12 del D.Lgs.n.152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;
 - 1.3 fino al provvedimento della giunta regionale, previsto al punto 4.6 degli indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi, le Province accertano, sotto la propria responsabilità, l'esistenza del precedente requisito c);
 - 1.4 si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS per le varianti generate da piani di settore (es. PIF, PST, Piani Rifiuti, ecc.) e per le proposte di modifica o integrazione del PTCP avanzate dai Comuni nell'ambito della redazione del proprio PGT (L.R.n.12/2005, art. 13, comma 5), qualora i piani d'origine siano già stati sottoposti a procedimento di VAS;
- con riferimento all'allegato 1u approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 3836 del 2012, viene ricordato che:
- 2.1 le varianti al piano dei servizi ed al piano delle regole sono soggette a verifica di assoggettabilità a VAS fatte salve le fattispecie previste per l'applicazione della VAS di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del d.lgs. 152/2006, tranne quelle per le quali sussiste la contemporanea presenza dei seguenti requisiti (varianti minori):
 - a) non costituiscono quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE e successive modifiche;
 - b) non producono effetti su siti di cui alla direttiva 92/43/CEE;
 - c) determinano l'uso di piccole aree a livello locale e/o comportano modifiche minori, per le quali si procede a verifica di assoggettabilità alla VAS;
- con riferimento all'allegato 1r approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 761 del 2010 viene ricordato che:
- 3.1 il progetto presentato al SUAP è soggetto a valutazione ambientale – VAS allorché ricorrano le seguenti condizioni:
 - ricade nel settore della destinazione dei suoli e definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
 - si ritiene che abbia effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE;
 - 3.2 la verifica di assoggettabilità alla VAS si applica alle seguenti fattispecie:

- SUAP ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori;
- SUAP non ricompresi nel paragrafo 2 dell'articolo 3 della direttiva che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti;

3.3 per i piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

➤ viene rilevato, con riferimento a tutto quanto sopra indicato, che:

- 1) il sopracitato progetto presentato dalla Società Gandola Biscotti S.p.A. allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) ai sensi dell'articolo 97 della L.R. n. 12/2005, finalizzato all'ampliamento dell'attività economica esistente, secondo quanto consentito dall'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014, interessa un'area, adiacente all'insediamento esistente, nel Comune di Rudiano, che rientra negli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico individuati dal PTCP;
- 2) il Comune di Urago d'Oglio, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto SUAP in variante al Piano delle Regole, dovrà chiedere a questa Provincia una modifica del PTCP, in applicazione di quanto previsto dall'art. 13, comma 5, terzo periodo, della medesima legge regionale 12/2005;

DATO ATTO che con successiva delibera n. 44 del 05/07/2023, la Giunta Comunale nel rilevare che il progetto di SUAP presentato, ai sensi della normativa suindicata sia da assoggettare al procedimento di verifica di assoggettabilità alla VAS, in quanto:

1. non ricade nel settore della destinazione dei suoli e non definisce il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
2. non comporta effetti ambientali significativi su uno o più siti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 92/43/CEE;
3. determina l'uso di una piccola area a livello locale;
4. in generale, lo stesso progetto di SUAP in argomento, che si ricorda ha lo scopo di realizzare su un'area con destinazione agricola, avente superficie pari a mq 5.651 circa, un nuovo fabbricato produttivo di superficie coperta pari a mq 2.350, superficie lorda di mq 2.200, altezza interna di 10 m, da destinare allo stoccaggio delle materie prime biologiche, in ampliamento dell'attività produttiva esistente insediata sul Comune di Rudiano, non si ritiene che produca impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento;

ha proceduto a:

1. avviare il procedimento relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale strategica (V.A.S.) del SUAP in oggetto;
2. individuare e nominare i soggetti interessati al suddetto procedimento S.U.A.P. come di seguito indicato:
 - **proponente**: Sig. Gandola Giorgio, Presidente e legale rappresentante della Società Gandola Biscotti Spa, con sede in Rudiano (BS), via Lavoro e Industria n. 1041 (C.F. 01001390176, P.IVA 00594910986);
 - **Autorità procedente**: Sindaco in qualità di Responsabile dell'Area Tecnica, già nominato con propria deliberazione n. 23 del 22/03/2023;
 - **Autorità competente** per la V.A.S. l'Architetto Giovanni Piccitto – Responsabile del Settore Urbanistica e Suap del Comune di Palazzolo sull'Oglio;
3. di demandare all'Autorità Procedente d'intesa con l'Autorità Competente, a provvedere con apposita successiva determinazione ad individuare il percorso metodologico procedurale da adottare, nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 5.3 dell'allegato 1r della

citata DGR n. 9/761 del 10 novembre 2010 nonché ad individuare e definire quanto previsto dal punto 5.3 dell'allegato 1r della citata DGR n. 9/761 del 10.11.2010, ossia:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica; – i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni;

RITENUTO, quindi, in qualità di Autorità procedente e d'intesa con l'Autorità competente per la VAS, di:

a) di individuare quale percorso metodologico procedurale da adottare quello previsto dalla Valutazione Ambientale degli Sportelli Unici Attività Produttive di cui all'allegato 1r della citata DGR n. 9/761 del 10/11/2010;

b) di individuare quali soggetti competenti in materia ambientale:

- ARPA Dipartimento di Brescia;
- ATS - Brescia;
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
- Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
- Parco regionale Oglio nord;
- Autorità competente in materia di Zona speciale di Conservazione (ZSC) nel Comune di Pumenengo denominata "Boschetto di Cascina Campagna" (IT 2060014). Provincia di Bergamo – Settore Ambiente - Ente gestore: Parco Regionale Oglio Nord;

c) di individuare quali enti territorialmente interessati:

- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
- Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Brescia;
- Provincia di Brescia – Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA;
- Provincia di Bergamo – Dipartimento Presidenza - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica;
- Autorità di bacino del fiume Po – Parma;
- AIPO Agenzia Interregionale per il Fiume Po;
- Comuni confinanti, ossia:
- Comune di Calcio (BG);
- Comune di Chiari (BS);
- Comune di Cividate al Piano (BG);
- Comune di Pontoglio (BS);
- Comune di Rudiano (BS);

d) di individuare i seguenti soggetti quali altri enti/autorità con specifiche competenze funzionalmente interessati:

- AATO - Ufficio d'Ambito di Brescia;
- ACQUE BRESCIANE S.r.l.;
- E-Distribuzione S.p.A.;
- TERNA S.p.A.;
- TELECOM ITALIA S.p.A.;
- RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA;
- BREBEMI (Autostrada A35);
- ANAS S.p.A. - gestione SS 11 Padana Superiore;
- LD RETI S.r.l.
- SNAM RETE GAS S.p.A.;
- SIAD S.p.A.;
- FASTWEB S.p.A.;
- INTRED S.p.A.;

- OPEN FIBER S.p.A.;
- CONSORZIO DELL'OGGIO;
- CONSORZIO DI BONIFICA OGIO-MELLA;
- CONSORZIO ROGGIA RUDIANA;
- CONSORZIO ROGGIA CASTELLANA;
- CONSORZIO ROGGIA BAIONA;
- CONSORZIO ROGGIA MOLINA;
- CONSORZIO ROGGIA TRENZANA;
- CONSORZIO ROGGIA CAVRIOLA;

e) di individuare i seguenti soggetti quali settori del pubblico interessati:

- Associazioni di categoria e soggetti rappresentativi del sistema delle imprese;
- Associazioni per la tutela dell'ambiente e del territorio e del paesaggio;
- Associazioni rappresentative delle parti sociali;
- Associazioni per la tutela dei cittadini e dei consumatori;
- Ordini e collegi professionali;
- Associazioni riconosciute dal Comune di Urago d'Oglio;

f) di stabilire, d'intesa con l'Autorità competente, che sono soggetti del pubblico interessato all'iter decisionale, tutti quei soggetti, gruppi e associazioni che manifestano all'Autorità procedente il proprio interesse in quanto potenziali soggetti che possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o avere un interesse in tali procedure; ai fini di tale definizione sono considerate come aventi interesse le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura;

g) nell'eventualità di assoggettamento alla VAS, di attivare e coordinare iniziative finalizzate all'informazione, partecipazione, consultazione degli altri Enti, soggetti pubblici e privati, del pubblico interessato e del pubblico per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei (in particolare sito internet del Comune);

h) di stabilire che per garantire la massima trasparenza degli atti si provveda come di seguito indicato:

- in caso di non assoggettabilità della proposta di sportello unico al procedimento VAS: messa a disposizione, presso i propri uffici e mediante pubblicazione sul sito web comunale e sul sito Sivas regionale, del rapporto preliminare dello sportello unico di cui all'oggetto e della successiva decisione in merito alla non assoggettabilità alla VAS;
- in caso di assoggettabilità della proposta di Sportello unico al procedimento VAS:
 - messa a disposizione, presso i propri uffici e mediante pubblicazione sul sito web comunale e sul sito Sivas regionale, del rapporto preliminare dello sportello unico di cui all'oggetto;
 - deposito, presso gli uffici dello Sportello unico delle imprese e, contestualmente, pubblicazione sul sito web comunale e sul sito Sivas regionale, del provvedimento di verifica;
 - comunicazione dell'avvenuto deposito ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati con l'indicazione del luogo dove potrà essere presa visione della documentazione integrale;
 - messa a disposizione, presso i propri uffici e mediante pubblicazione sul sito web comunale e sul sito Sivas regionale del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della proposta di sportello unico di cui all'oggetto;
 - pubblicazione della decisione finale sul sito web comunale e sul sito Sivas della regione, con l'indicazione della sede ove si possa prendere visione di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria;

i) di stabilire che, per garantire la massima partecipazione ed il miglior grado di coinvolgimento, si proceda alla pubblicazione dei seguenti avvisi, con le modalità di seguito specificate:

- avviso di avvio del procedimento: pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web comunale e sul sito Sivas;
 - avviso di deposito presso gli uffici dello Sportello unico delle imprese del rapporto preliminare, del provvedimento di verifica o del parere motivato unitamente alla dichiarazione di sintesi: pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web comunale e sul sito Sivas regionale;
 - avviso di deposito presso gli uffici dello Sportello unico delle imprese del rapporto ambientale, della sintesi non tecnica e della proposta di sportello unico di cui all'oggetto: pubblicazione all'albo pretorio, sul sito web comunale e sul sito Sivas regionale;
 - avviso di deposito del parere motivato finale: pubblicazione sul sito web comunale e sul sito Sivas regionale;
 - in caso di assoggettabilità, per garantire un approccio di ascolto permanente, siano raccolti tramite posta, fax e posta elettronica contributi /indicazioni/suggerimenti pervenuti durante l'intera procedura di VAS (dall'avvio del procedimento fino alla seconda conferenza di valutazione), potendo così disporre di ulteriori contributi per l'espressione del parere motivato;
- l) di dare atto:
- che non si individua alcuna rilevanza di possibili effetti transfrontalieri;

Atteso che il sottoscritto, in qualità di Responsabile competente a adottare il presente atto, non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi, né attuale, né potenziale, con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della L. n.241/1990, dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Tutto ciò premesso e considerato,

D E T E R M I N A

1. **DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **DI INDIVIDUARE**, quale percorso metodologico da adottare nella procedura oggetto del presente provvedimento, quello previsto dalla Valutazione Ambientale degli Sportelli Unici Attività Produttive di cui all'allegato 1r DGR n. 9/761 del 10/11/2010;
3. **DI ISTITUIRE** la Conferenza di verifica, con la finalità di esprimersi in merito al rapporto preliminare dello sportello unico di cui all'oggetto, dando atto che:
 - la prima seduta tende alla verifica di assoggettabilità o meno alla VAS;
 - in caso di verifica di assoggettabilità, la prima seduta equivale a prima Conferenza di Valutazione;
4. **DI INDIVIDUARE** quali soggetti competenti in materia ambientale:
 - ARPA Dipartimento di Brescia;
 - ATS - Brescia;
 - Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia;
 - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia;
 - Parco regionale Oglio nord;
 - Autorità competente in materia di Zona speciale di Conservazione (ZSC) nel Comune di Pumenengo denominata "Boschetto di Cascina Campagna" (IT 2060014). Provincia di Bergamo – Settore Ambiente - Ente gestore: Parco Regionale Oglio Nord;
5. **DI INDIVIDUARE** quali enti territorialmente interessati:
 - Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Protezione Civile;
 - Regione Lombardia – Ufficio Territoriale di Brescia;
 - Provincia di Brescia – Settore Assetto Territoriale, Parchi e VIA;
 - Provincia di Bergamo – Dipartimento Presidenza - Servizio Pianificazione territoriale e urbanistica;

- Autorità di bacino del fiume Po – Parma;
- AIPO Agenzia Interregionale pe il Fiume Po;
- Comuni confinanti, ossia:
- Comune di Calcio (BG);
- Comune di Chiari (BS);
- Comune di Cividate al Piano (BG);
- Comune di Pontoglio (BS);
- Comune di Rudiano (BS);

6. **DI INDIVIDUARE** quali altri enti/autorità con specifiche competenze, funzionalmente interessati:

- AATO - Ufficio d'Ambito di Brescia;
- ACQUE BRESCIANE S.r.l.;
- E-Distribuzione S.p.A.;
- TERNA S.p.A.;
- TELECOM ITALIA S.p.A.;
- RFI - RETE FERROVIARIA ITALIANA;
- BREBEMI (Autostrada A35);
- ANAS S.p.A. - gestione SS 11 Padana Superiore;
- LD RETI S.r.l.
- SNAM RETE GAS S.p.A.;
- SIAD S.p.A.;
- FASTWEB S.p.A.;
- INTRED S.p.A.;
- OPEN FIBER S.p.A.;
- CONSORZIO DELL'OGGIO;
- CONSORZIO DI BONIFICA OGLIO-MELLA;
- CONSORZIO ROGGIA RUDIANA;
- CONSORZIO ROGGIA CASTELLANA;
- CONSORZIO ROGGIA BAIONA;
- CONSORZIO ROGGIA MOLINA;
- CONSORZIO ROGGIA TRENZANA;
- CONSORZIO ROGGIA CAVRIOLA;

7. **DI STABILIRE**, d'intesa con l'Autorità competente, che sono soggetti del pubblico interessato all'iter decisionale, tutti quei soggetti, gruppi e associazioni che manifestano all'autorità procedente il proprio interesse in quanto potenziali soggetti che possono subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o avere un interesse in tali procedure; ai fini di tale definizione sono considerate come aventi interesse le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, che manifestano il proprio interesse a partecipare alla procedura;

8. **NELL'EVENTUALITÀ** di assoggettamento alla VAS, di attivare e coordinare iniziative finalizzate all'informazione, partecipazione, consultazione degli altri Enti, soggetti pubblici e privati, del pubblico interessato e del pubblico per garantire la massima partecipazione e il miglior grado di coinvolgimento attraverso i mezzi di comunicazione ritenuti più idonei (in particolare sito internet del Comune);

9. **DI STABILIRE** di procedere ai fini della trasparenza e della pubblicità di tutti gli atti conseguenti secondo quanto indicato in premessa;

10. **DI PUBBLICARE** il presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente – pianificazione e governo del territorio" del sito internet comunale, ai sensi dell'articolo 39 del D. Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.

11. **DI DARE**, altresì, ATTO, che ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, qualunque soggetto ritenga il presente provvedimento amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale - Sezione di BRESCIA, al quale è possibile presentare i propri rilievi, in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni, dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio on-line, o in via straordinaria al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

Capitolo	Impegno	Importo (Anno corrente e succ.)
.	.	
-	.	

Capitolo	Accertamento	Importo (Anno corrente e succ.)
.	.	
-	.	

Urago d'Oglio, 14-08-2023

Il Responsabile dell'Area
GIANLUIGI BRUGALI

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82 del 2005